

# DPR 328/01: ISTRUZIONI PER L'USO

di **LUIGI M. MIRIZZI**

riflessione

Considerazioni  
sul DPR  
5 giugno 2001 n.328:  
«modifiche  
ed integrazioni  
della disciplina  
dei requisiti  
per l'ammissione  
all'esame di stato  
e delle relative prove  
per l'esercizio  
di talune professioni,  
nonché  
della disciplina  
dei relativi  
ordinamenti»

**Il Decreto pubblicato sul supplemento ordinario** della «Gazzetta Ufficiale» n.190 del 17 agosto 2001, è entrato in vigore lo scorso 1 settembre e sembra attenere essenzialmente alla disciplina dell'esame di Stato, introduce molti elementi di novità sull'accesso agli Ordini professionali e determina innovazioni in seno alla struttura degli Ordini stessi, anticipando in parte l'auspicata riforma dell'Ordinamento delle professioni.

Il regolamento modifica e integra la disciplina dell'ordinamento [Ordini e Albi], e i requisiti per l'ammissione all'esame di Stato. Le norme non modificano l'ambito stabilito dalla normativa vigente in ordine alle attività attribuite o riservate, in via esclusiva o meno, all'attuale professione di architetto.

## DENOMINAZIONE DELL'ORDINE [ARTICOLO 15]

A partire dal 1 settembre l'Ordine degli Architetti ha cambiato denominazione ed è diventato: «Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori». Di conseguenza il Consiglio Nazionale degli Architetti assume la denominazione di: «Consiglio Nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori».

## ISCRIZIONE ALL'ALBO: SEZIONI E TITOLI [ARTICOLI 2-3-15]


**L'Albo viene diviso in due sezioni [A e B]:** ad entrambe si accede dopo aver sostenuto l'esame di Stato, rispettivamente con il titolo di **laurea specialistica** per la sezione A e con il titolo di laurea per la sezione B.


**La sezione A** è poi ripartita in:

1. settore Architettura [all'iscritto spetta il titolo di architetto]
2. settore Pianificazione territoriale [pianificatore territoriale]
3. settore Paesaggistica [paesaggista]
4. settore Conservazione dei beni architettonici e ambientali [conservatore dei beni architettonici e ambientali]

**La sezione B** è ripartita nei seguenti settori:

1. Architettura [all'iscritto spetta il titolo di architetto iunior]
2. Pianificazione [pianificatore iunior]





Alla «sezione A - settore architettura» dovranno essere iscritti:

- gli attuali appartenenti agli Ordini degli architetti;
- coloro che sono in possesso dell'abilitazione professionale a partire dal 1 settembre 2001;
- coloro che conseguiranno l'abilitazione all'esito di esami di stato indetti prima del 1 settembre 2001, ovvero relativi alla sessione di esami di Stato dell'anno 2001;
- coloro che dal 2002 supereranno l'esame di Stato per l'abilitazione alla professione di architetto.

Agli altri settori della sezione A dovranno essere iscritti coloro che dal 2002 supereranno l'esame di Stato rispettivamente per l'abilitazione alla professione di pianificatore territoriale, paesaggista e conservatore dei beni architettonici e ambientali.

Ai settori della sezione B dovranno essere iscritti coloro che dal 2002 supereranno l'esame di Stato rispettivamente per l'abilitazione alla professione di architetto iunior e di pianificatore iunior.

Il Decreto ha precisato che, previo superamento dell'esame di Stato e avendo ovviamente il necessario titolo di studi, il professionista iscritto in un settore può iscriversi a più settori della stessa sezione.

Inoltre l'iscritto alla sezione B, in possesso del titolo di studio necessario e previo il superamento dell'esame di Stato relativo, può essere iscritto alla sezione A.

Per la sezione A potrà anche accadere -in un'ipotesi limite- che un professionista, previo superamento dell'esame di Stato relativo, possa contemporaneamente essere iscritto anche a tutti i settori.

Infine per la sezione B potrà anche accadere -sempre in una ipotesi limite - che un professionista, già iscritto nella Sezione B in possesso dei titoli di studio necessari e previo il superamento degli esami di Stato relativi, possa iscriversi ai vari settori della sezione A e alla fine essere iscritto contemporaneamente a tutti e quattro i settori della sezione A.

Una considerazione: è superfluo, una volta che si è iscritti nella «sezione A - settore architettura», essere iscritti anche agli altri settori in quanto il settore architettura assorbe tutte le competenze professionali appartenenti agli altri settori. Sulle competenze tratteremo in dettaglio più avanti.

Il primo adempimento di carattere pratico che compete all'Ordine è quello di modificare la propria denominazione.

Ciò comporterà alcune incombenze, quali ad esempio:

- ristampa della carta intestata, della modulistica e di tutto quanto attenga la modifica suddetta;
- eventuali nuovo timbro dell'Ordine e tesserini degli iscritti;
- comunicazione formale della variata denominazione a tutti gli Enti e Amministrazioni pubbliche e ai consueti referenti dell'Ordine stesso;
- comunicazioni agli Uffici finanziari e l'aggiornamento dei registri di contabilità;
- rivisitazione della pagina web sul sito AWN.

Altro adempimento sarà la strutturazione dell'Albo professionale, che resterà unico ma sarà ripartito in sezioni e in settori così come prima indicati.

Un atto dovuto dell'Ordine è il trasferimento d'ufficio degli attuali iscritti all'Albo nella sezione A «settore Architettura»; essi conserveranno l'attuale numero di matricola. Per gli altri settori dell'Albo il numero di matricola degli iscritti sarà progressivo, indipendentemente dalla sezione o settore d'appartenenza, essendo l'Albo unico.

È opportuno che le varie iniziative siano precedute da una o più delibere di Consiglio seguite da un'assemblea degli iscritti, informativa dei contenuti del Decreto e deliberante di alcuni atti, quali il bilancio.

Il Consiglio dovrà infatti deliberare anche la quota per il funzionamento dell'Ordine che il professionista dovrà versare in base alla sezione o alle sezioni e al settore o ai settori a cui è iscritto.

Il decreto legislativo 17 marzo 1995 n.157 all'art.15 preve-

de che: «I concorrenti alle gare, se cittadini italiani o di altro stato membro residenti in Italia, possono essere invitati a provare la loro iscrizione nel registro presso i competenti Consigli Nazionali degli ordini professionali».

Al Consiglio Nazionale Architetti compete, pertanto, la tenuta del Registro Unico Nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori. Tale disposizione impone che ogni Ordine tenga sempre aggiornato l'elenco degli iscritti nel proprio Albo professionale in forma elettronica ogni 3 mesi e invii al CNAPPC i dati [nome, cognome, num. matricola etc.] relativi ai professionisti iscritti, motivando espressamente l'invio con la norma sopra citata, permettendo perciò a quest'ultimo di adempiere a un obbligo di legge.

#### ATTIVITÀ PROFESSIONALI [ARTICOLI 3 - 16 - 19]

La norma generale, valida per tutte le professioni indicate nel decreto, ha precisato che il professionista iscritto in un settore non può esercitare le competenze di natura riservata attribuite agli iscritti ad uno o più settori della stessa sezione, ferma restando ovviamente la possibilità di iscrizione a più settori della stessa sezione, previo superamento dell'esame di Stato.

Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti a un settore della sezione A anche quelle attribuite agli iscritti del corrispondente settore della sezione B.

Gioverà fare alcuni esempi.

- Un architetto della sezione A, settore architettura, può esercitare tutte le competenze degli altri settori della sezione perché è già in possesso dei requisiti richiesti. Non solo, egli potrà anche esercitare tutte le competenze previste nella sezione B.
- Un paesaggista della sezione A potrà esercitare le competenze previste per il suo settore ma non quelle riservate all'architetto, e inoltre, non essendovi un settore corrispondente nella sezione B, potrà svolgere solo le attività non riservate previste per questa sezione.

- Il pianificatore territoriale della sezione A, ferme restando le precedenti considerazioni, potrà anche esercitare le competenze previste per il settore pianificazione della sezione B.
- L'architetto iunior e il pianificatore iunior potranno svolgere le attività previste dal decreto e altre attività se non riservate ad altri professionisti.

#### GLI AMBITI DI COMPETENZA PROFESSIONALI [ARTICOLO 16]

Sono previste le attività:

##### sezione A - settore «architettura»

- le attività già stabilite dalle disposizioni vigenti nazionali ed europee per la professione di architetto e in particolare quelle che implicano l'uso di metodologie avanzate, innovative o sperimentali;
- sezione A - settore «pianificazione territoriale»:
  - la pianificazione del territorio, del paesaggio, dell'ambiente e delle città;
  - lo svolgimento e il coordinamento di analisi complesse e specialistiche delle strutture urbane, territoriali, paesaggistiche e ambientali,
  - il coordinamento e la gestione di attività di valutazione ambientale e di fattibilità dei piani e dei progetti urbani e territoriali;
  - strategie, politiche e progetti di trasformazione urbana e territoriale;

##### sezione A - settore «paesaggistica»:

- la progettazione e la direzione relative a giardini e parchi;
- la redazione di piani paesistici; il restauro di parchi e giardini storici, contemplati dalla legge 20 giugno 1909, n. 364, a esclusione delle loro componenti edilizie;

##### sezione A - settore «conservazione dei beni architettonici ed ambientali»:

- la diagnosi dei processi di degrado e dissesto dei beni architettonici e ambientali e la individuazione degli interventi e delle tecniche mirati alla loro conservazione;

##### sezione B - settore «architettura»:

- collaborazione alle attività di progettazione, direzione dei lavori, stima e collaudo di opere edilizie, comprese le opere pubbliche;
- progettazione, direzione dei lavori, vigilanza, misura, contabilità e liquidazione relative a costruzioni civili semplici, con l'uso di metodologie standardizzate;
- i rilievi diretti e strumentali sull'edilizia attuale e storica;

##### sezione B - settore «pianificazione»:

- collaborazione alle attività di pianificazione; costruzione e gestione di sistemi informativi per l'analisi e la gestione della città e del territorio;
- analisi, monitoraggio e valutazione territoriale ed ambientale;
- procedure di gestione e di valutazione di atti di pianificazione territoriale e relativi programmi complessi.

Occorre ancora una volta ribadire che gli architetti, dopo la riforma, continueranno a poter progettare piani territoriali, urbanistici e paesistici anche se queste attività sono inserite negli ambiti di competenza degli iscritti agli altri settori. Pertanto, allo stato dei fatti le possibilità offerte a un architetto d'operare nei campi sopradetti con piena legittimità sono complete ed è inutile che egli si iscriva anche agli altri settori della propria sezione, dopo aver sostenuto i relativi esami di Stato.

Ai pianificatori, paesaggisti e conservatori è stata espressamente esclusa ogni riserva legale di competenza e, pertanto, non hanno riserve di legge. Le attività professionali che spettano a pianificatori, paesaggisti e conservatori potranno anche essere svolte da altri professionisti che abbiano competenza e interesse.

Le professioni protette come recita la Costituzione, ovvero le professioni per il cui esercizio è richiesto il superamento di un esame di Stato e l'iscrizione in apposito Albo tenuto da Ordine o Collegio, svolgono una attività che, incidendo su interessi generali [diritto di difesa, salute, sicurezza pubblica, ecc.] viene sottratta al libero esercizio e riservata a soggetti che abbiano dimostrato [con un ciclo di studi ovvero un'abilitazione professionale] di possedere le capacità per svolgerla.

Non vi è obbligo di rivolgersi a pianificatori, paesaggisti e conservatori iscritti all'Albo. Coloro però che preferiscono rivolgersi a un professionista iscritto all'Albo hanno la garanzia che il professionista risponde del proprio operato al proprio Ordine professionale ed è soggetto al rispetto delle regole e dei principi civilistici e deontologici dell'esercizio professionale. In buona sostanza l'iscrizione a un Ordine professionale è garanzia per il fruitore di un servizio professionale.

### ESAMI DI STATO [ARTICOLI 5 - 7 - 17 - 18]

L'iscrizione all'Ordine, come già detto, è subordinata al superamento dell'esame di Stato.

Per l'ammissione all'esame di Stato - sezione A - è richiesto il possesso della laurea specialistica in una delle seguenti classi:

1. iscrizione nel settore «architettura»:  
classe 4/S - Architettura e ingegneria edile, corso di laurea corrispondente alla direttiva 85/384;
2. iscrizione nel settore «pianificazione territoriale»:  
classe 4/S [...] oppure classe 54/S - Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale;
3. iscrizione nel settore «paesaggistica»:  
classe 4/S oppure classe 3/S - Architettura del paesaggio oppure classe 82/S - Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio;
4. iscrizione nel settore «conservazione dei beni architettonici e ambientali»:  
classe 4/S oppure classe 10/S - Conservazione dei beni architettonici e ambientali.

Come avrete notato la classe 4/s, quella degli architetti attualmente iscritti agli albi, è comune a tutti i settori della sezione A.

Per l'ammissione all'esame di Stato - sezione B è richiesto il possesso della laurea in una delle seguenti classi:

1. settore «architettura»:  
classe 4 - Scienza dell'architettura e dell'ingegneria edile oppure classe 8 - Ingegneria civile e ambientale;
2. settore «pianificazione»:  
classe 7 - Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale oppure classe 27 - Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura.


L'esame di Stato, che avrà per oggetto temi relativi all'attività della specifica professione, è articolato nelle seguenti prove:

1. una prova pratica avente ad oggetto la progettazione;
2. una prova scritta relativa alla giustificazione del dimensionamento della prova pratica;
3. una seconda prova scritta;
4. una prova orale.

Coloro che hanno titolo per accedere all'esame di Stato per la sezione A possono accedere anche all'esame di Stato per la sezione B.

Le norme vigenti relative alla composizione delle commissioni esaminatrici e alle modalità di espletamento delle prove d'esame sono rimaste immutate.

I titoli universitari conseguiti al termine dei corsi di studio dello stesso livello, appartenenti alla stessa classe, hanno identico valore legale ai fini dell'ammissione agli esami di





Stato. I decreti ministeriali che introducono modifiche delle classi di laurea e di laurea specialistica definiscono anche, in conformità alla normativa vigente, la relativa corrispondenza con i titoli previsti dal presente regolamento, quali requisiti di ammissione agli esami di Stato. Gli Ordini, che in base alle norme vigenti sono chiamati a indicare terne per le commissioni esaminatrici, in assenza di precise disposizioni da parte degli Organi competenti, continueranno ad adottare i comportamenti sino a oggi avuti, ovvero quello di inviare terne di professionisti di provata competenza e professionalità.

#### **NORME ORGANIZZATIVE GENERALI [ARTICOLI 3 - 4]**

L'art.4 dispone che il numero dei componenti degli organi collegiali [Ordini provinciali/Consigli Nazionali] sia ripartito in proporzione al numero degli iscritti a ciascuna sezione. Tale numero viene determinato assicurando comunque la presenza di ciascuna delle componenti e una percentuale non inferiore al 50% alla componente corrispondente alla sezione A.

L'elettorato passivo per l'elezione del Presidente spetta agli iscritti alla sezione A.

Con successivo regolamento il Ministero dell'Istruzione, di concerto con quello della Giustizia, previo parere del CNAPPC, definirà le procedure elettorali e il funzionamento degli organi in sede disciplinare.

Pertanto al momento non è possibile porre in atto alcuno strumento che possa delineare anche in via provvisoria le procedure elettorali, che sono demandate a un successivo, specifico regolamento.

È nostra intenzione richiedere ai Ministeri competenti di concedere una congrua proroga ai consigli provinciali, nell'attuale composizione, per garantire l'elezione di rappresentanti iscritti a entrambe le sezioni dell'Albo.

Disposizione simile è stata attuata per gli psicologi, i cui consigli sono stati prorogati sino al mese di febbraio dell'anno 2003 [art.54 del DPR 5 giugno 2001 n.328].

E inoltre richiederemo una soglia di rappresentanza mini-

ma all'interno del Consiglio dell'Ordine garante delle due componenti professionali dei laureati specialisti e dei laureati, stante il pericolo di una conflittualità per la ripartizione delle competenze professionali all'interno di una stessa «categoria» professionale, pur con i dovuti distinguo.

È, comunque, stato chiarito fin d'ora che nell'ipotesi di provvedimento disciplinare possono partecipare al giudizio solo i componenti appartenenti alla sezione cui appartiene il professionista sottoposto al procedimento.

Anche questo aspetto andrà chiarito in fase di regolamento in quanto, ad esempio, in caso di richiesta di apertura di procedimento disciplinare nei confronti di un architetto junior [sezione B] potrebbe accadere che il giudizio sia rimesso a un solo consigliere presente appartenente alla sezione B. La qual cosa sarebbe assurda. Tutto ciò potrebbe verificarsi specie nella fase d'avvio dei nuovi albi, soprattutto se non si otterrà una proroga all'elezione dei nuovi consigli e non si fisseranno congrue soglie di rappresentanza.


Inoltre desidero sottolineare che un professionista potrebbe essere iscritto anche a entrambe le sezioni; dovrà quindi essere chiarito per quale rappresentante di sezione esso dovrà votare in caso di elezione del Consiglio dell'Ordine.

#### **TIROCINIO [ARTICOLI 6 - 17 - 18]**

Nel caso vengano attivate, con apposite convenzioni fra Ordini e Università, attività strutturate di tirocinio professionale, adeguatamente regolamentate e aventi una durata massima di un anno, la partecipazione documentata a tali attività esonera i laureati dalla prova pratica per gli esami di Stato. Al riguardo ritengo che i laureati, una volta esonerati dalla prova pratica, debbano essere esonerati anche dalla prova scritta che verte sulla giustificazione del dimensionamento della prova pratica. Ma il decreto su questo punto non si esprime. Secondo me è una dimenticanza.

È necessaria, in tale ottica, l'attivazione di opportuni contatti con le Università, per porre le basi, fin da ora, della organizzazione e sottoscrizione delle convenzioni citate. Il dipartimento università del CNAPPC, attraverso il lavoro di





un'apposita commissione, tra breve fornirà al riguardo una serie di indicazioni agli Ordini provinciali, in modo da avere un indirizzo comune.

I contenuti del Decreto, come già detto, incideranno anche indirettamente nell'attività dell'Ordine. È necessario, pertanto, avviare nell'immediato un'accurata analisi delle attuali funzioni che ogni singolo Ordine provinciale svolge e degli strumenti dei quali l'Ordine si è dotato per adempiere a tali funzioni. Un esempio. Per le commissioni interne all'Ordine, istituite per essere di supporto al Consiglio e con funzione consultiva, si dovrà procedere a una rilettura degli eventuali regolamenti adottati, adeguandoli alle più recenti disposizioni.

Il provvedimento in esame inciderà, inoltre, su tutta una serie di norme a livello nazionale, oltre che sui provvedimenti attinenti il riconoscimento dei titoli a livello europeo, come il D.lgs 129/92, in tutte quelle parti che parlano tout court del titolo professionale di architetto, a fronte invece delle nuove figure introdotte dal DPR 328. Di conseguenza, dovranno essere riconsiderate tutte quelle condizioni di riconoscimento del titolo che non rispondono più ai requisiti richiesti dal citato decreto. In primo luogo, la natura della formazione deve assicurare un'adeguata conoscenza degli aspetti inerenti le nuove figure professionali; in secondo luogo, la durata della formazione deve essere adeguata ai nuovi parametri. In ultimo segnaliamo gli adempimenti dello Stato Italiano nei confronti dell'Unione Europea dettati dalla Direttiva 85/384/CEE:

«Ogni Stato membro comunica i cambiamenti intervenuti relativamente ai diplomi, ai certificati e agli altri titoli di formazione rilasciati sul suo territorio, con particolare riguardo a quelli che non rispondono più ai requisiti degli artt. 3 e 4 [aspetti inerenti la natura e la durata della formazione];

«Gli elenchi e i relativi aggiornamenti vengono pubblicati dalla Commissione, a titolo informativo, sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee, allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data della loro comunicazione».